



**PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA**

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E
PATRIMONIO**

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
SULLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA PER GLI ANNI 2025-2028**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UNITA'
AMMINISTRATIVA SPECIALE PER IL
P.N.N.R. E GLI INVESTIMENTI

(Dott. Stefano Tagliavini)

IL RESPONSABILE U.O.
MANUTENZIONE
STRADE NO

(Arch. Daniela de Angelis)

IL RESPONSABILE U.O.
MANUTENZIONE
STRADE SUD

(Geom. Roberta Guglielmi)

I PROGETTISTI

(Geom. Stefano Bigi)
(Geom. Fabrizio Vezzosi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO
E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Valerio Bussei)

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, suddiviso in 10 lotti a misura, inerenti zone omogenee di intervento in funzione delle caratteristiche del territorio provinciale, ha per oggetto l'esecuzione delle attività di sgombero neve, trattamento antighiaccio e di fornitura di salgemma o sale marino, secondo quanto indicato per ciascun lotto nelle rispettive schede tecniche riportanti i tratti stradali oggetto d'intervento e le attrezzature e gli automezzi da utilizzare .

Il servizio e la fornitura, da effettuarsi mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, hanno la durata complessiva di **TRE** stagioni invernali (2025-2026, 2026-2027, 2027-2028), per il periodo 1 ottobre-15 maggio. La Provincia si riserva l'opzione di esercitare la proroga tecnica, per non più di sei mesi, nelle more della ricerca del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs 36/2023 di seguito Codice.

La gara verrà svolta con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, tenuto conto che il territorio provinciale è suddiviso in zona nord e zona sud, e suddividendo l'appalto in lotti funzionali come indicato nel prospetto allegato; ciascun operatore economico può presentare l'offerta per non più di due lotti.

Il servizio, per ciascun lotto, viene **aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo**, espresso mediante percentuale unica di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, trattandosi di un appalto con caratteristiche standardizzate; essendo un contratto sopra soglia comunitaria non si applica l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale, previsto dall'art. 54 del Codice; verranno valutate le offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In caso di parità tra diverse offerte si procede a norma dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

In caso di lotti andati deserti si procederà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma, 1, lett. b) del Codice, per i lotti il cui valore complessivo è inferiore a euro 140.000,00 e con procedura negoziata senza bando per quelli il cui valore stimato sia pari o superiore alla predetta cifra, ai sensi dell'art. 72, comma 2, lett. a) del Codice.

La gara verrà svolta sulla piattaforma telematica SATER.

La Provincia procede ad aggiudicare il contratto a favore del miglior offerente allorché siano stati verificati i requisiti in capo al primo graduato; si può procedere anche alla esecuzione anticipata del contratto, ex art. 17, comma 8 del Codice, nonché alla esecuzione in via d'urgenza ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Qualora, una volta stipulato il contratto od avviato l'appalto in modalità anticipata, come sopra descritto, l'operatore non dimostri il possesso dei requisiti di esecuzione richiesti in sede di gara, si procederà come segue:

se alla data del 1 ottobre non abbia ottenuto l'omologazione per uno o più dei mezzi indicati ai sensi dell'art. 3, comma 3.3., lettera c, del presente capitolato, tale da non permettere lo svolgimento dei servizi di cui all'appalto in argomento, verrà applicata, per ogni mezzo, una penale dello 0,5 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata omologazione a decorrere dalla data sopra indicata;

se le penali applicate superano il 10% dell'importo netto contrattuale la Provincia potrà risolvere il contratto con comunicazione via pec.

Per ogni mezzo non omologato non verrà riconosciuto il corrispettivo per il fermo macchina fino a che non sia stata ottenuta la omologazione; pertanto il fermo macchina verrà riconosciuto in proporzione del periodo residuo dall'avvenuta omologazione fino a fine stagione.

In casi di necessità e d'urgenza, dovuti all'eccezionalità dei fenomeni atmosferici, la Provincia può pretendere l'esecuzione del servizio con i soli mezzi che hanno ottenuto l'omologazione; se il ricorso ai predetti mezzi non consente l'esecuzione completa e a regola d'arte dei servizi richiesti, si procede ai sensi dell'art. 6, che, fra l'altro, recita testualmente:

“Su specifica richiesta della Provincia, in caso di particolari necessità, l'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi (spargisale e sgombraneve) nelle zone limitrofe all'area di sua pertinenza, in aiuto ove ve ne sia la necessità”.

Le imprese partecipanti al presente appalto devono applicare ai propri dipendenti , ai sensi dell'art. 11 del Codice, i seguenti CCNL:

- 1) CCNL 011 - AGRICOLTURA OPERAI
- 2) CCNL 2220 - PULIZIA - con qualifica di Spalatore di Neve

3) CCNL A051 - ATTIVITA' AGROMECCANICHE - Contoterzismo in Agricoltura

Qualora vengano applicati altri CCNL l'impresa deve dimostrare che il CCNL indicato offra tutele analoghe a quelli sopra indicati ai sensi dell'Allegato I.01 al Codice.

ARTICOLO 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'ammontare presunto netto dell'appalto indicato nel bando di gara, per la natura del servizio, è puramente indicativo e può di conseguenza variare in aumento o in diminuzione, senza limitazione alcuna e senza che l'appaltatore abbia diritto di ricevere compensi per questo solo motivo. L'importo comprende una quota per "fermo macchina" (importo fisso) e una quota variabile per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolata in base alla scheda tecnica e all'elenco prezzi, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara; viene altresì indicato il costo della manodopera, di regola non soggetto a ribasso, salvo che l'impresa dimostri che il ribasso complessivo dell'appalto dipende da una migliore organizzazione aziendale, ex art. 41, comma 14 del Codice, nonché una quota relativa alla sicurezza, non assoggettata a ribasso.

L'importo per ciascun lotto, indicato nella **Tabella A** facente parte degli elaborati che definiscono il servizio, si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche le forniture di sale, gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi unitari delle singole categorie d'opera s'intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto.

Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attività necessarie per mantenere in piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, in galleria e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede almeno le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore:

- a) trattamento preventivo antighiaccio e servizio di sgombero neve;
- b) rimozione di crostoni ghiacciati, eventuale asportazione di ghiaccio dalle pareti e dal piano viabile delle gallerie;
- c) sgombero del piano viabile, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli creatisi anche a causa di slavine o valanghe;
- d) asportazione della neve dalle Strade Provinciali poste anche all'interno dei centri abitati di competenza della Provincia di Reggio Emilia;
- e) fornitura e caricamento sui mezzi di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all'espletamento del servizio salatura;
- f) preparazione e aspersione sul piano viabile e sue pertinenze di composti salini antigelo;
- g) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l'immediato inizio del servizio durante tutto il periodo invernale.

La Provincia si riserva la facoltà - a seguito di variazioni della lunghezza dei tronchi stradali indicati nella scheda tecnica e dovuti ad aperture o chiusure al traffico di nuovi tratti o a declassifiche di strade, ivi comprese particolari condizioni meteorologiche avverse di aumentare o diminuire le quantità delle prestazioni entro il limite del 40% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma, lett.a) del Codice.

ARTICOLO 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del Codice:

Requisiti di idoneità professionale:

Essere iscritti nei registri della camera di commercio, industria, artigianato di rispettiva competenza con iscrizione di attività che comprenda anche quella oggetto del presente bando. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#), di essere iscritto in uno dei registri professionali o

commerciali di cui all'allegato II.11.

Requisiti di ordine speciale:

Avere in disponibilità una struttura debitamente attrezzata, posizionata ad una distanza non superiore a km. 5 per i Lotti del Reparto Sud e a km. 15 per i Lotti del Reparto Nord da almeno uno dei tronchi di strada indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato lungo i quali deve svolgersi il servizio, da adibirsi a ricovero dei mezzi di servizio e per lo stoccaggio del sale; in sede di gara l'operatore dovrà dichiarare di essere nella condizione richiesta. In caso di aggiudicazione occorre presentare copia del contratto di disponibilità delle strutture per l'intera durata dell'appalto, o in caso di proprietà del bene, certificato catastale.

Motivi di esclusione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 99 del Codice. Per i consorzi stabili, fra società cooperative di produzione e lavoro o imprese artigiane, i requisiti generali di ammissione devono essere posseduti, oltre che da parte del consorzio, anche da parte delle imprese indicate quali esecutrici del servizio o dei lavori; per tutti gli altri operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 67 del Codice, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al presente paragrafo deve essere verificato in capo tutte le imprese partecipanti componenti il raggruppamento, il consorzio, la rete, compreso l'avvalente.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 (c.d. divieto di pantouflage). La Stazione Appaltante può escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora accerti che il concorrente si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle condizioni di esclusione di cui agli articoli da 94 a 99 del Codice. In caso di presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni, la Stazione Appaltante provvede a comunicare il nominativo del partecipante all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), che, se riterrà sussistente il dolo o la colpa grave in relazione alla gravità e della rilevanza dei fatti oggetto di falsa comunicazione, disporrà l'iscrizione del concorrente nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto.

Ai sensi della normativa vigente sussistono, inoltre, i seguenti divieti:

partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio ordinario di concorrenti in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 68 del Codice), in tal caso, si procederà alla esclusione sia dei raggruppamenti che dell'impresa singola o consorzio;

partecipazione alla gara sia dei consorzi che delle consorziate esecutrici indicate; in tal caso si procede alla esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti;

sono esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Fanno parte integrante del contratto da stipulare:

- il presente capitolato;
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la scheda tecnica;
- l'elenco prezzi.

ARTICOLO 4 GARANZIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l'appaltatore presta, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una cauzione pari al 10% dell'importo presunto contrattuale netto, il cui valore viene modificato, ai sensi del predetto articolo, qualora il ribasso sia superiore al 10%;

ARTICOLO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE

L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto.

La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell'appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore.

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00

R.C.O.

- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00

Tali polizze devono essere presentate alla Provincia prima dell'inizio del servizio. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

Le polizze devono essere conformi agli schemi tipo secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 12 del Codice.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto del servizio di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura e distribuzione di sale lungo le Strade Provinciali è finalizzato a garantire la percorribilità e il ripristino del traffico, anche attraverso interventi – anche a carattere di urgenza - sulla rete stradale gestita dalla Provincia.

Il servizio prevede le seguenti attività:

- sgombero neve: rimozione del manto nevoso, di residui fangosi e di formazioni di ghiaccio dal piano viabile, dai margini delle carreggiate delimitate da barriere (new jersey o guard-rail), dalle pertinenze, dalle aree di sosta e dalle aree di accesso degli svincoli, delle piste di servizio, su ponti e viadotti, in corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita), asportazione della neve all'interno dei centri abitati di competenza provinciale, rimozione della neve a causa di slavine o valanghe;
- trattamento antigelo: fornitura di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) e spargimento (preventivo o di abbattimento), di sale o miscele antigelo, nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle pertinenze, in corrispondenza delle aree di accesso degli svincoli, nelle aree di sosta, delle piste di servizio, sui ponti e viadotti, sulle rotatorie, in corrispondenza delle gallerie (entrata e uscita) e delle bretelle di svincolo, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve; il servizio comprende l'approvvigionamento di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) in granuli "asciutto" e di graniglie senza altri materiali inorganici od organici e fatto salvo l'utilizzo di anti ammassanti o altre sostanze utili all'espletamento del servizio.

L'acquisto del sale marino/salgemma deve essere preventivamente concordato con il personale della Provincia, tenendo come riferimento le quantità medie indicate nella scheda tecnica *"consumi medi stagionali presunti di sale ripartito per lotti"*.

Ferma restando la responsabilità dell'appaltatore nel garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali, che devono comunque essere valutati e considerati da parte dell'appaltatore durante l'espletamento del servizio; si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale che devono

essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo da utilizzare:

- 10 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
- 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra -5,1 e -12 gradi centigradi;
- 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 gradi centigradi;
- 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.

In strade con pavimentazione drenante, i quantitativi sopra indicati devono essere aumentati, con divieto di utilizzare sabbioni o graniglia.

Le indicazioni operative sopra riportate possono essere variate dalla Provincia in modo espresso per lo specifico evento nevoso, in base alla sua prevista intensità.

Deve essere garantita l'asportazione completa della neve per l'intera larghezza della carreggiata stradale, anche con l'ausilio di macchina fresaneve, dove necessario; deve comunque essere eseguito ogni intervento necessario a garantire la sicurezza della circolazione nei tratti stradali oggetto dell'appalto.

Il servizio di salatura antighiaccio dovrà essere svolto nel seguente modo: gli appaltatori devono monitorare la situazione del proprio tratto di strada, nel caso ci siano le condizioni da preannunciare la formazione di ghiaccio dovranno contattare il Sorvegliante Stradale di riferimento, o i Funzionari preposti, ed insieme stabilire la tempistica d'intervento.

Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve, gli appaltatori si attivano qualora l'altezza della neve abbia raggiunto i **cm 5,00** sulle strade degli appalti ricadenti nella zona Sud e i **cm 3,00** sulle strade degli appalti ricadenti nella zona Nord. Indipendentemente dall'altezza raggiunta, l'ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente dai Sorveglianti Stradali o dai Funzionari preposti.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dalla Provincia, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.

Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature previste per ciascun tratto di strada indicato nella scheda tecnica devono essere mantenute a disposizione della Provincia per il periodo 1 ottobre – 15 maggio di ogni stagione invernale ed i tempi di intervento non devono superare i 20 minuti dal momento in cui il Sorvegliante Stradale o il funzionario ordina l'inizio dell'intervento.

Il servizio di sgombero neve e quello antighiaccio lungo la strada, devono essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano per eliminare i pericoli e garantire in ogni momento la circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

Su specifica richiesta della Provincia, in caso di particolari necessità, l'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi (spargisale e sgombraneve) nelle zone limitrofe all'area di sua pertinenza, in aiuto ove ve ne sia la necessità.

Qualora, durante il corso dell'appalto, la Provincia assuma in gestione altre strade adiacenti a quelle oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad espletare anche su di esse il servizio alle stesse condizioni di cui all'elenco allegato elenco prezzi.

Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o di loro tratti la Provincia si riserva la facoltà di rescissione anticipata del contratto di appalto con un preavviso di almeno 30 giorni; nel caso la rescissione anticipata si verifichi tra il 1 ottobre e il 15 maggio, all'appaltatore - oltre al corrispettivo per i servizi regolarmente eseguiti, spetta comunque l'intero ammontare del compenso fisso; nel caso si proceda alla revoca dell'aggiudicazione prima del 1 ottobre 2025, all'appaltatore spetta unicamente quanto speso per l'omologazione dei mezzi nell'anno 2025 e comunque non più di 3.000 euro.

Con riferimento alle attività di "trattamento antigelo" e ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione. Prima di dare inizio ad ogni intervento, l'appaltatore deve prendere contatti con il personale della Provincia. Il servizio viene eseguito cercando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto

riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve deve essere spazzata per una larghezza pari a quella della lama e comunque pari alla larghezza massima consentita dalla carreggiata stradale.

Durante il servizio deve essere a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento del servizio, fornito della patente di guida richiesta dal Codice della Strada e dell'attestato di abilitazione alla guida del mezzo. Sullo stesso mezzo può prendere posto il personale della Provincia addetto al controllo.

Le operazioni di spalatura devono essere eseguite con la lama sufficientemente abbassata, così da consentire l'asportazione di neve o ghiaccio nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile in condizioni di sicurezza.

I servizi vengono sospesi quando le condizioni di transitabilità siano tornate normali; l'ordine di sospensione del servizio può anche essere impartito dal personale della Provincia.

Per tutte le lavorazioni e forniture, e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'appaltatore è tenuto seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini del personale della Provincia.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nella consegna e spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la Provincia può provvedere direttamente o a mezzo di altre imprese, con addebito all'appaltatore delle spese, oltre all'applicazione delle penali previste.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente Capitolato è vietato all'appaltatore ricorrere all'impiego di personale dipendente della Provincia o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

L'appaltatore trasmette alla Provincia un prospetto mensile riepilogativo degli interventi, compilato con indicazione del tipo di servizio eseguito, del tratto di strada interessato, del personale, mezzi e materiali impiegati e degli orari di inizio e fine.

Il servizio comprende inoltre la collaborazione per l'acquisizione di dati e informazioni ed eventuale reportistica sul servizio svolto, da fornire con semplice comunicazione verbale o in forma scritta su richiesta della Provincia.

ARTICOLO 7 DEPOSITI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

Ogni appaltatore deve disporre - in proprietà o in disponibilità (tramite contratto di locazione, leasing, comodato, o simile) per tutta la durata dell'appalto, di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi o piazzali per il ricovero dei mezzi d'opera e lo stoccaggio del sale. Detti depositi o piazzali devono essere adeguatamente distribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 5 per il Reparto Sud e km.15 per il Reparto Nord da almeno uno dei tronchi di strada indicati nelle schede tecniche allegate al presente capitolato lungo i quali deve svolgersi il servizio.

All'inizio della stagione invernale deve essere disponibile presso il deposito suddetto, ad uso esclusivo dell'appaltatore e del servizio oggetto dell'appalto, una quantità di sale antigelo adeguata a soddisfare le esigenze di tutta la stagione invernale, quantità che deve essere comunicata alla Provincia. Al termine della stagione invernale, al termine di ogni servizio di salatura ed ogni qual volta il sale dovesse essere inutilizzato per lunghi periodi, l'appaltatore deve provvedere a coprirlo e ripararlo adeguatamente mediante appositi teli impermeabili o tettoie, interamente a proprie spese. Tali quantitativi di sale devono essere costantemente reintegrati al fine della garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle strade oggetto dell'appalto. In caso di necessità, per motivi tecnico-operativi e di sicurezza stradale, la Provincia può disporre l'utilizzo di piazzali e ricoveri dei mezzi d'opera su aree di sua proprietà.

Ogni volta che l'appaltatore riceve una fornitura di sale marino o di salgemma è tenuto a comunicare al Sorvegliante Stradale di riferimento, con un preavviso di almeno 24 ore, data e ora del conferimento, al fine di consentirgli di presenziare al momento dello scarico del materiale.

Il sale dev'essere conservato preferibilmente in una struttura coperta, o perlomeno posizionato in un piazzale dotato di pozzetti per la raccolta delle acque sporche di sale. In quest'ultimo caso il cumulo di sale dovrà

restare costantemente coperto da un telo impermeabile di dimensioni adeguate e zavorrato al terreno in modo che vento ed intemperie non possano rimuoverlo.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dalla Provincia, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio oggetto del presente appalto, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, devono essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata installazione di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, nell'esecuzione del servizio di sgombero neve, salatura antighiaccio o salatura preventiva, deve sempre utilizzare contemporaneamente tutti i mezzi specificati nell'allegata scheda tecnica.

Tutti i dati relativi agli automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, e localizzazione dei mezzi stessi, devono essere comunicati alla Provincia entro il 15 settembre 2025, qualora l'aggiudicazione avvenga entro il 31 agosto 2025.

Tutti i mezzi devono essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'appaltatore mediante telefoni cellulari che assicurino la copertura della zona di intervento.

Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate alla Provincia, così come quelle del responsabile del coordinamento del servizio designato dall'appaltatore, entro il 15 settembre 2025, qualora l'aggiudicazione avvenga entro il 31 agosto 2025.

Nel caso di impresa agricola individuale aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell'impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

Nel caso di società agricola aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono i soci iscritti alla gestione INPS-area agricola, i collaboratori del socio iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

I mezzi devono essere della potenza e portata minima richiesta e comunque adeguata al tipo di servizio, rimanendo la facoltà della Provincia rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti stradali oggetto dell'appalto.

Nel presente capitolato per "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lavaggio, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine, ivi comprese quelle di proprietà della Provincia. E' compresa inoltre la quota di assicurazione, ammortamento, manutenzione, inoperosità, pezzi di ricambio, spese generali e utile dell'impresa.

I mezzi e le attrezzature devono essere omologati e disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; gli stessi mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e devono avere una specifica assicurazione per lavori eseguiti sulla sede stradale.

L'impiego di lame o di spargisale di dimensioni superiori a quelle previste dalla scheda tecnica, o di mezzi con potenza superiore, non dà luogo a corresponsione di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla scheda stessa.

Attrezzature omologate per il servizio di sgombero neve.

La lama sgombraneve che l'Impresa deve adottare secondo le prescrizioni della scheda tecnica ha le seguenti caratteristiche:

- lama lunghezza minima di cm. 300 su trattore/macchina operatrice doppia trazione o Autocarro attrezzato;
- lama lunghezza minima di cm. 330 su trattore/macchina operatrice doppia trazione o Autocarro attrezzato;

- lama lunghezza minima di cm. 350 su trattore/macchina operatrice doppia trazione o Autocarro attrezzato;

Caratteristiche delle lame sgombraneve.

La lama da utilizzarsi per lo sgombero neve é del tipo metallico a movimenti idraulici, con comandi nella cabina dell'automezzo, con caratteristiche idonee (peso, spessore e altezza) a svolgere il servizio su strade provinciali.

Sono richiesti i seguenti movimenti:

ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve;

IMPALATURA ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve;

OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;

AMMORTIZZAZIONE dell'alerone per evitare danni a manufatti nell'eventualità di urti fortuiti;

SOLLEVAMENTO totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

Caratteristiche dello spargitore di sale.

Lo spargitore di sale deve essere dotato di dispositivo di messa in funzione dello spargimento del sale e della regolazione della quantità di spargimento azionabile dalla cabina di guida del mezzo.

Dispositivi di visibilità diurna e notturna.

I mezzi e le attrezzature devono disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione. I mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature.

I mezzi devono essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zona d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

L'appaltatore deve controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; inoltre, deve essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull'appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovessero essere posti fuori uso da guasti, incidenti o provvedimenti di agenti di polizia stradale, con altri dello stesso tipo, senza per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari. La sostituzione di un mezzo o delle attrezzature deve essere tempestivamente e preventivamente comunicata alla Provincia.

Le Macchine Agricole che sono impiegate come macchine operatrici sgombraneve devono effettuare visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione con le speciali attrezzature montate (lame, vomeri, sgombraneve, frese, turbine e salatori), e devono richiamare nella carta di circolazione la dicitura che la qualifica come tale, come ribadito nelle circolari n. 39075/07 e n. 66346/07 del Ministero dei Trasporti.

Tutte le Macchine utilizzate per la spalata con lama installata e ingombro superiore a 2,55 mt, durante le fasi di trasferimento da e verso la zona oggetto del servizio di sgombero neve, devono essere autorizzate al transito da parte della Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada.

Allorchè sarà stipulato il contratto l'operatore economico deve consegnare tutta la documentazione necessaria che attesti che i mezzi in utilizzo e le dotazioni degli stessi hanno le caratteristiche richieste dal presente capitolato; qualora dovessero emergere caratteristiche difformi il contratto verrà risolto.

ARTICOLO 8 SISTEMA DI CONTROLLO TELEMATICO GPS

L'Appaltatore deve procedere all'installazione, entro il 20.09.2025, nel caso i mezzi utilizzati non ne siano provvisti, di apposita presa elettrica a 12/24 v., collegata alla batteria, per l'alimentazione del dispositivo satellitare di geolocalizzazione del mezzo.

Tale dispositivo, che viene concesso all'appaltatore in comodato d'uso da parte della Provincia, deve essere posizionato in modo stabile nella cabina del veicolo, in modo che sia protetto e attivo in modo continuo durante lo svolgimento del servizio.

Non sono erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo GPS senza adeguata giustificazione.

Il sistema GPS rileva continuamente la posizione del veicolo sul territorio; tale posizione é memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo viene trasmesso periodicamente alla Provincia, che può altresì attivare la funzione di ricerca e tracciamento in tempo reale della posizione del veicolo.

E' compito dell'appaltatore garantire il corretto allacciamento del dispositivo GPS alla presa d'alimentazione e comunicare immediatamente al Sorvegliante Stradale eventuali anomalie riscontrate.

L'Appaltatore é responsabile dei dispositivi GPS avuti in comodato;
nel caso di danni provocati da urti, cadute accidentali o comunque causati da uso improprio o per mancata riconsegna lo stesso è tenuto al risarcimento di € 100,00 più IVA/cad,
nel caso in cui non venga riconsegnato il cavetto e/o lo spinotto di collegamento è tenuto al risarcimento di € 10,00.

Tali importi saranno trattenuti dal pagamento del fermo macchina.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, in caso di mal funzionamento del dispositivo GPS, alla sostituzione dello stesso con la massima urgenza.

In qualsiasi momento il personale della Provincia può connettersi al dispositivo GPS per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare la situazione di percorribilità delle strade.

ARTICOLO 9 IDENTIFICAZIONE DI MEZZI

L'appaltatore deve dotare i mezzi impiegati per il servizio di targa di segnalazione, da applicare nella parte posteriore del veicolo. Tale targa - con supporto di alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2 - riporta il segnale "Passaggio obbligatorio per veicoli operativi", di cui alla figura II/398, art. 38 del Regolamento Codice della Strada.

ARTICOLO 10 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nel servizio devono corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti vigenti; devono comunque essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. I materiali, prima del loro utilizzo, devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Provincia.

Quando la Provincia abbia rifiutato una qualsiasi provvista di materiale come non atta all'impiego, l'appaltatore è tenuto a sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore.

L'accettazione dei materiali da parte della Provincia non esonera l'appaltatore dalla responsabilità per la corretta esecuzione del servizio.

I materiali da impiegare devono corrispondere ai requisiti di seguito fissati:

1. CLORURO DI SODIO MINERALE - SALGEMMA

Caratteristiche Fisiche (valori sul secco):

Denominazione: cloruro di sodio minerale – salgemma, con aggiunta di prodotto antiammassante/antiagglomerante (min 60 ppm – max 220 ppm) atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio.

Granulometria: da 1 - 10 mm

1. ASPETTO: cristalli bianchi;
2. PESO SPECIFICO (medio in mucchio): 2.160 kg/m³;
3. UMIDITA': non superiore a 1,5%
4. ANALISI GRANULOMETRICA:

| <i>mm</i> | <i>Valori tipici (%)</i> | <i>Oscillazioni (%)</i> |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| >10 | 0 | 0-2 |
| 5 – 10 | 16 | 06 – 27 |
| 3,15 – 2 | 21 | 16 - 28 |
| 2 – 1 | 22 | 13 – 29 |

| | | |
|------------|----|--------|
| 1-0,5 | 11 | 4 – 18 |
| 0,16 – 0,5 | 8 | 2 – 17 |
| < 0,16 | 4 | 1 – 17 |

Caratteristiche Chimiche (valori sul secco):

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Tenore di NaCl* | > 98 % min |
| pH | 7 |
| lone Solfato | 3500 mg/kg max |
| lone calcio | 500 mg/kg max |
| lone magnesio | 1000 mg/kg max |
| lone potassio | 600 mg/kg max |
| lone arsenico | <0,5 mg/kg |
| lone rame | <2 mg/kg |
| lone piombo | <2 mg/kg |
| lone cadmio | <0,5 mg/kg |
| lone mercurio | <0,1 mg/kg |
| Sostanze insol. in acqua | 1700 mg/kg max |
| Umidità all'origine | 2500 mg/kg max |
| Solubilità in acqua a 0° | 350 g/l sol. satura |

* tenore minimo di NaCl su Prodotto già sofisticato

2. CLORURO DI SODIO D'ORIGINE MARINA

Caratteristiche Fisiche (valori sul secco):

Denominazione: cloruro di sodio marino - con aggiunta di prodotto antiammassante / antiagglomerante (min. 60 ppm – 220 ppm max) atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio.

Granulometria: da 1- 4 mm

1. ASPETTO: cristalli bianchi;

2. PESO SPECIFICO (medio in mucchio): 765 kg/m³;

3. Umidità: non superiore a 4-5 %

4. ANALISI GRANULOMETRICA:

| <i>mm</i> | <i>Valori tipici (g)</i> | <i>Oscillazioni max – min (g)</i> |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| >4 | 0 | 20 – 0 |
| 4 – 3 | 50 | 100 – 0 |
| 3 – 1 | 900 | 1000 – 800 |
| <1 | 50 | 100 – 0 |

Caratteristiche Chimiche (valori sul secco):

| | |
|-------------------------|------------|
| Tenore di NaCl* | > 97 % min |
| residuo insol. in acqua | 0,29-1 % |
| Umidità all'origine | 2,5-4 % |

*** tenore minimo di NaCl su prodotto già sofisticato**

La Provincia si riserva di effettuare prove di laboratorio, a spese dell'appaltatore, allo scopo di controllare che i cloruri forniti siano rispondenti alle disposizioni sopra indicate. La mancata corrispondenza comporterà l'obbligo per l'appaltatore di procedere a sostituzione del materiale, senza aver nulla a pretendere.

**ARTICOLO 11
CONSEGNA E DURATA DELSERVIZIO**

La consegna del servizio, intesa come ordine di inizio della prestazione, data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, può essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto ed in pendenza della stipula del contratto.

La consegna del servizio è comunque fissata al giorno 1 ottobre ed il termine di ultimazione al 15 maggio di ciascuna stagione invernale.

Le attività previste devono essere svolte in modo continuativo per le TRE stagioni invernali della durata del contratto, nei periodi sopra indicati, in orari diurni e notturni e in tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. La Provincia, nelle more della ricerca del nuovo contraente e per un periodo massimo di sei mesi, può prorogare il contratto in essere a cui deve necessariamente attenersi l'operatore economico.

**ARTICOLO 12
GESTIONE DELLA SICUREZZA**

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, la Provincia ha determinato i costi d'attuazione della sicurezza, che comprendono ogni misura - anche di carattere eccezionale - che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Provincia promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare alla Provincia integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.

**ARTICOLO 13
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO**

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore provvede altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
- ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non

- rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
- ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
 - ad informare immediatamente la Provincia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Provincia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice. Non può essere sub appaltata l'intera prestazione richiesta.

L'impresa che opera in regime di sub appalto deve applicare al proprio personale i CCNL indicati all'art. 1 o dimostrare che quello applicato offre la stessa tutela come indicato nello stesso articolo. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. In caso di subappalto di una o più attività, di cui all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012, le cosiddette "Forniture Sensibili", devono essere individuate imprese iscritte nella white list. L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltante entro dieci giorni dal pagamento la fattura quietanzata, che verrà consegnata al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1,5 per mille dal ventesimo al trentesimo giorno. Per il caso delle penali si applica l'ultimo capoverso dell'art. 16.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni che l'impresa ha indicato di voler sub appaltare, a favore di piccole e medie imprese. Per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, in sede di offerta, l'operatore economico può indicare una soglia inferiore di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese.

Al subappalto si applica la revisione prezzi come disciplinato dall'art. 23 del Capitolato d'Appalto; nei contatti di sub appalto o nei sub contratti deve essere indicata sia la clausola di revisione prezzi e sia le corrette modalità di determinazione e di regolazione degli importi da riconoscere alla parte che ne ha diritto.

ARTICOLO 15 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le prestazioni appaltate costituiscono un servizio pubblico: per nessuna ragione possono essere sospese ad iniziativa dell'appaltatore. In caso di sospensione o abbandono la Provincia si sostituisce all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. E' obbligo dell'appaltatore adottare le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati. La totale e piena responsabilità della gestione dell'appalto compete all'appaltatore. La Provincia si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

1. l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti normative, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia), nonché al pagamento dei

contributi comunque messi a carico del datore di lavoro; nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se recede da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

2. comunicare il nominativo del responsabile reperibile, che coprono l'intero arco delle 24 ore del servizio nel periodo di espletamento dello stesso (1 ottobre – 15 maggio) e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un indirizzo mail;
3. osservare, durante l'esecuzione del servizio, le prescrizioni del DUVRI; qualora ciò non avvenga, la Provincia può disporre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sospensione del servizio;
4. segnalare alla Provincia le violazioni in materia di circolazione stradale e tutela della strada, da chiunque commesse, che implicino un danno per l'ente, nei tratti interessati dal servizio; in caso di omessa segnalazione, l'appaltatore è responsabile di qualunque danno che potesse derivarne alla Provincia.

L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1,5 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Qualora compatibile con le prestazioni dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 102 del Codice le imprese devono garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.

ARTICOLO 16 TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA'

L'appaltatore inizia il servizio di salatura antighiaccio non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto ed in ogni caso in accordo con il Sorvegliante Stradale; per il servizio di sgombero neve, deve attivarsi qualora l'altezza della neve abbia raggiunto i cm. 5,00 sulle strade della zona Sud della Provincia e i cm. 3,00 sulle strade della zona Nord della Provincia. Indipendentemente dall'altezza raggiunta, l'ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente dai Sorveglianti Stradali o dai Funzionari preposti.

Resta in ogni caso stabilito che la Provincia ha la facoltà di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione, ordinando all'appaltatore diverse modalità di intervento.

L'appaltatore, ricevuta la consegna, così come prevista dal precedente art. 11, indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, deve dare immediatamente corso all'esecuzione del contratto.

La Provincia di Reggio Emilia si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per :

- ritardato o mancato intervento nell'esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti di salatura antigelo: penale del 1,5‰ dell'importo contrattuale, per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione;

- utilizzo di mezzi non autorizzati dalla Provincia: penale del 1,0‰ dell'importo contrattuale, per ogni mezzo o attrezzatura non autorizzati;
- manomissione volontaria del sistema di rilevamento satellitare GPS: penale del 1,5‰ dell'importo contrattuale per ogni impianto manomesso;
- mancato rifornimento del deposito del sale antigelo (ogni volta che l'appaltatore dovesse rimanere senza sale antigelo): penale del 1,5‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nel rifornimento;
- mancata o tardiva comunicazione al Sorvegliante Stradale del conferimento di un carico di sale marino o salgemma: penale del 1,0 ‰ dell'importo contrattuale;
- inadempienza alle prescrizioni del precedente art. 10, per i mezzi che non risultano attrezzati con targa di segnalazione: penale del 1,0‰ dell'importo contrattuale, per ogni mezzo non regolare, ogni volta che venga riscontrato l'inadempimento;
- mancata gestione del cumulo del sale nel caso sia conservato all'aperto, inteso come mancata copertura del cumulo penale del 1,5‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno d'infrazione;
- mezzi ed attrezzature non utilizzati esclusivamente sulle strade provinciali penale del 1,5‰ dell'importo contrattuale per ogni infrazione riscontrata ;
- ritardata presentazione della documentazione richiesta (libretti di circolazione dei mezzi, certificati delle attrezzature, ecc. ecc) dopo la stipula del contratto, penale giornaliera dello 1,0‰ dell'importo contrattuale a decorrere dal decimo giorno di ritardo.

Nel caso che guasti ripetuti sulla stessa macchina, per più di due volte, creino disservizi durante la stessa stagione, la Provincia si riserva di non pagare il compenso a corpo annuo relativo al "fermo macchina" per il mezzo in questione. Resta inteso che nei casi più gravi tali inosservanze possono costituire motivo di immediata rescissione del contratto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro effettivamente eseguito.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) quando riscontri per 2 volte – con successivi e distinti atti - la non omologazione di un mezzo/attrezzatura utilizzato;
- b) quando riscontri irregolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- c) quando riscontri il mancato rispetto per 2 volte – con successivi e distinti atti - delle norme di sicurezza previste dalla normativa o dai piani;
- d) quando il cumulo delle penali applicate supera il 10% dell'importo contrattuale;
- e) quando riscontri una grave inadempienza contrattuale per 3 volte, contestata con successivi e distinti atti;
- f) quando verifichi l'utilizzo di mezzi privi di assicurazione;
- g) quando riscontri la violazione ripetuta delle norme relative al subappalto.

In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all'impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto alla Provincia a titolo di risarcimento del danno; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata che ha avuto il contratto.

La Provincia può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso-spese; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata del contratto. La

sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3 o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Provincia si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

ARTICOLO 18

PAGAMENTO ACCONTI - CONTO FINALE APPALTI A MISURA

Per il contratto di cui al presente appalto e' dovuta l'anticipazione del 20% sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti dell'art. 125 del Codice. L'anticipazione è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle lavorazioni, fermo restando la stipula del contratto e la presentazione della polizza a garanzia. In caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, tenuto conto della necessità di presentare la polizza a garanzia, l'anticipazione è corrisposta entro quindici giorni dalla consegna stessa.

Ai fini del pagamento, le prestazioni sono a misura, valutate sulla base dei report dei gps e secondo le disposizioni dell'elenco prezzi e dal modello A "FORNITURA SALE" e dal modello B "RIEPILOGO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO" redatti dagli appaltatori e dai rispettivi Sorveglianti Stradali e controllati dai Funzionari Responsabili.

All'appaltatore verranno riconosciuti ulteriori 15 minuti d'intervento di salatura per ogni uscita, a compensazione del tempo impiegato per carico sale e lavaggio del mezzo e delle attrezzature, e per la gestione della scorta del sale;

Ogni intervento di salatura o di spalata di durata inferiore all'ora automaticamente verrà considerato di sessanta minuti.

Nel caso un lotto sia formato da più strade provinciali non contigue, verrà contemplato anche il tempo utilizzato per il trasferimento dai vari tratti di competenza, anche se di proprietà di altri enti.

Alla fine del mese di SETTEMBRE l'appaltatore potrà presentare le bolle e la fattura attestanti l'acquisto del sale marino/salgemma, mentre alla fine dei mesi di: DICEMBRE – FEBBRAIO - MAGGIO, l'appaltatore presenta regolare contabilità nella quale indica le prestazioni effettuate e l'eventuale riacquisto del sale marino/salgemma per la ricostruzione della scorta;

Solo a seguito del controllo e previa comunicazione da parte della Provincia potrà essere presentata regolare fattura secondo le scadenze sotto indicate.

I pagamenti dovranno essere effettuati per ciascun anno con le seguenti scadenze:

- SALE MARINO/SALGEMMA acquistato durante l'estate e comunque entro il mese di settembre, rimborso a piè di lista, dietro presentazione di bolle e regolare fattura entro il mese d'OTTOBRE,
- Lavorazioni ed acquisti sale marino/salgemma effettuate in OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE entro il mese di MARZO;
- Lavorazioni ed acquisti sale marino/salgemma di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO, pagamento entro il mese di SETTEMBRE
- Compensi fissi per fermo macchina annuale e Oneri Sicurezza entro il successivo mese di DICEMBRE.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene annualmente contestualmente al pagamento dei compensi fissi per il fermo-macchina.

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura e solo in assenza di formale contestazione sulla correttezza dell'intervento eseguito.

Obblighi di tracciabilità

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Devono essere comunicati alla Provincia le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall'accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ARTICOLO 19 DANNI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l'esecuzione del contratto. L'appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure preventive atte ad evitare di arrecare danni alla Provincia o a terzi ed è comunque tenuto alla loro riparazione sua cura e spese, da eseguirsi con ditte specializzate nel settore.

ARTICOLO 20 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

E' obbligo dell'appaltatore l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ARTICOLO 21 PREZZI A MISURA

Le prestazioni appaltate a misura sono remunerative di tutto quanto necessarie per l'effettuazione del servizio sgombero neve, fornitura del sale e trattamento antigelo a perfetta regola d'arte e per la durata di 3 stagioni invernali e sono liquidate in base ai servizi effettivamente eseguiti. Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, protezione, calo, perdita, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del servizio, anche se fuori strada;
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione secondo il CCNL di riferimento;
- c) per i mezzi d'opera, attrezzature e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e spesa per il loro funzionamento e la manutenzione;
- d) per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per rendere il servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
- e) per la sicurezza: ogni onere relativo.

ARTICOLO 22 REVISIONE PREZZI

Per la revisione prezzi si applica l'art. 60 del Codice che rimanda all'Allegato II.2 bis del Codice stesso. La disciplina operativa della Revisione Prezzi è contenuta nel Disciplinare di Gara.

L'applicazione della Revisione prezzi non è più lasciata alla volontà della stazione appaltante, per cui quando usciremo con la gara la disciplineremo nel Disciplinare di gara secondo quanto disposto dall'Allegato II.2 bis al Codice.

ARTICOLO 23
VARIANTI CONTRATTUALI – REVISIONE PREZZI

Per le varianti contrattuali si applica l'art. 120 del Codice.

Le prestazioni contrattuali possono essere aumentate o diminuite fino ad un importo pari al 40% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett.a) del Codice.

ARTICOLO 24
CONTROVERSIE

Per le controversie tra la Provincia e l'appaltatore è competente il Foro di Reggio Emilia.

ARTICOLO 25
SPESE DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, che comprendono anche quali allegati, quali il presente capitolato nonché il computo metri estimativo (se esiste).